

FRANCIA***Conseil d'État, ordonnance n. 444793 del 25 settembre 2020,
Association secours catholique et autres, sul divieto di
distribuzione di pasti ai migranti nel centro città di Calais***

30/09/2020

Il prefetto del Pas-de-Calais, con ordinanza del 10 settembre 2020, aveva vietato la distribuzione gratuita di bevande e di alimenti per i migranti. Tale divieto, valido dall'11 al 30 settembre, solo in alcune zone del centro cittadino, era stato disposto per prevenire i rischi sanitari ed eventuali violazioni dell'ordine pubblico nell'attuale contesto dell'epidemia di Covid-19.

Varie associazioni avevano chiesto al giudice dei *référé*s del tribunale amministrativo di Lille, nell'ambito del c.d. *référé-liberté*¹, di ordinare la sospensione dell'esecuzione di detta decisione. Con *ordonnance* n. 2006511 del 22 settembre 2020, il tribunale aveva respinto tale richiesta. La decisione era stata, quindi, impugnata dinanzi al giudice dei *référé*s del *Conseil d'État*.

I ricorrenti nel giudizio *a quo* criticavano tale ordinanza in ragione del suo impatto sulla condizione di vita dei migranti, i quali non avrebbero avuto altre soluzioni per nutrirsi, giacché le distribuzioni di viveri organizzate dai pubblici poteri erano effettuate lontane dal centro. A parere dei ricorrenti, tale situazione violava in maniera diretta, e autonoma, la libertà di aiutare l'altro a fini umanitari², soprattutto considerando le sanzioni previste, l'effetto dissuasivo della previsione e la sua applicazione al di là del perimetro definito nell'ordinanza prefettizia. Asserivano, inoltre, una violazione grave e manifestamente illegale della dignità della persona umana, della libertà di circolazione, della libertà di riunione e della libertà di associazione.

Il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha confermato, *in primis*, quanto evidenziato dal giudice di primo grado, il quale aveva stabilito che, malgrado il divieto istituito nel centro città, le distribuzioni di viveri fatte in altre zone urbane da parte delle associazioni ricorrenti non fossero insufficienti o inadatte a fronteggiare l'aumento del numero di persone in situazione di precarietà presenti sul territorio³. Il giudice ha inoltre sottolineato la mancata produzione di elementi volti a provare quanto asserito nel ricorso.

Il *Conseil d'État* ha proseguito ricordando che il giudice dei *référé*s del tribunale amministrativo di Lille aveva valutato se la situazione dei migranti presenti nel centro città (che rappresentavano il

¹ Il *référé-liberté* è disciplinato dall'art. L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa.

² Tale principio discende dal principio di fraternità sancito dal *Conseil constitutionnel* con la decisione n. 2018-717/718 QPC, del 6 luglio 2018, *M. Cédric H et autres*, la cui segnalazione è reperibile nel *Bollettino delle segnalazioni dell'attualità costituzionale straniera* del mese di luglio 2018, 9, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201807.pdf.

³ La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-refuse-de-suspendre-en-urgence-l-interdiction-de-la-distribution-de-repas-aux-migrants-dans-le-centre-ville-de-calais>.

20% del totale dei migranti presenti a Calais) costituisse una violazione della loro dignità: sul punto, aveva respinto la relativa doglianza sottolineando che tali soggetti potevano accedere alle distribuzioni organizzate dal comune (le quali, effettivamente potevano essere distanti di più di tre chilometri), ma anche alle distribuzioni che le associazioni continuavano a effettuare. Confermando tale argomentazione, il *Conseil d'État* ha considerato che i ricorrenti non potevano lamentare il fatto che la loro richiesta di immediata sospensione, derivante dalle condizioni di vita che si venivano a creare, fosse stata respinta.

Infine, il *Conseil d'État* ha stabilito che non era emerso dall'istruzione che il divieto oggetto dell'impugnazione avrebbe impedito alle associazioni di esercitare la missione assistenziale nei confronti dei più poveri, dal momento che mantenevano la possibilità di distribuire gratuitamente prodotti alimentari in tutto il resto del territorio comunale, anche in prossimità della zona coperta dall'*arrêté préfectoral*. Sulla circostanza che l'applicazione di tale norma perturbasse l'attività delle associazioni anche al di fuori del perimetro definito, il *Conseil d'État*, pur ricordando la natura effettivamente limitativa dell'*arrêté*, ha affermato che tale situazione non fosse tale da giustificare la sospensione.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha confermato quanto stabilito dal giudice di primo grado rigettando il ricorso sollevato dalle associazioni ricorrenti.

Céline Torrisi